

LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 9-08-1974
REGIONE CAMPANIA
<< Istituzione dell' Ente Regionale per lo sviluppo
e la valorizzazione dell' artigianato >>.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 59
del 14 agosto 1974

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

E' istituito l' << Ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell' artigianato >> avente personalità giuridica pubblica.

La presente legge ne regola l' attività e il funzionamento.

ARTICOLO 2

L' Ente - che successivamente sarà indicato con la sigla ERSVA - ha sede nella città di Napoli.

Possono essere istituiti, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell' ERSVA, uffici decentrati nei capoluoghi delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

ARTICOLO 3

In armonia con la programmazione economica regionale e, in conformità degli indirizzi determinati nel settore dal Consiglio regionale,

l' ERSVA ha per obiettivi e finalità la promozione dello sviluppo e della valorizzazione dell' artigianato regionale, attuando iniziative idonee a sostenerlo e tutelarlo.

A tal fine:

a) promuove la cooperazione e la costituzione di Associazioni Consortili dell' artigianato;

b) incoraggia lo sviluppo delle attività artistiche e tradizionali dell' artigianato regionale;

c) presta la sua assistenza tecnica alle imprese artigiane per l' aggiornamento tecnologico e l' incremento della produttività aziendale;

d) presta la sua assistenza alle imprese artigiane, alle cooperative e consorzi fra imprese ed artigiani per l' accesso al credito agevolato e per l' utilizzo di contributi a fondo perduto che saranno regolamentati da apposite leggi

regionali;

e) presta la sua assistenza commerciale per il collocamento in Italia e all'estero dei prodotti artigianali, anche a mezzo di pubblicità ;

f) cura l'aggiornamento tecnico - professionale dei titolari e dei dirigenti di imprese artigiane mediante corsi e rassegne tecnologiche;

g) presta la sua consulenza e la sua collaborazione ad organi ed enti preposti alla programmazione regionale, al credito e alla preparazione professionale;

h) promuove e favorisce la ricerca delle fonti di rifornimento e di materie prime, di semilavorati, di energie e di ogni altro prodotto necessario all'attività della impresa artigiana;

i) esegue gli altri compiti o incarichi che possano essergli delegati dalla Regione.

ARTICOLO 4

L'ERSVA, inoltre, per la migliore divulgazione dell'artigianato campano:

1) cura la partecipazione a mostre e fiere regionali, nazionali e internazionali;

2) organizza mostre periodiche;

3) istituisce sale campionarie e mostre permanenti.

ARTICOLO 5

L'ERSVA ha un patrimonio ed un bilancio proprio.

ARTICOLO 6

Alle spese di funzionamento e di attività dell'ERSVA si provvede:

a) con gli stanziamenti disposti dalla Regione;

b) con le rendite patrimoniali;

c) con gli eventuali proventi di servizi ed attività svolti nell'interesse dell'artigianato e richiesti da terzi non artigiani;

d) con le eventuali donazioni di enti pubblici o di privati.

ARTICOLO 7

Gli organi dell'ERSVA sono:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 8

Il Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:

- a) cinque membri eletti dal Consiglio regionale.
Per garantire la presenza delle minoranze, ogni Consigliere vota un solo nominativo;
- b) sette membri designati dalle Organizzazioni artigiane della Campania;
- c) due membri designati dalla Commissione regionale per l' artigianato;
- d) tre membri designati dalle Confederazioni sindacali più rappresentative della Regione.

Il Consiglio dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Qualora, durante il quinquennio, si rendessero vacanti dei posti in seno al Consiglio, il Presidente della Giunta regionale provvederà alle nuove nomine nei termini e nei modi di cui al presente articolo.

Alle sedute del Consiglio partecipa, con voto consultivo, il Direttore dell' Ente, che assolve la funzione di segretario.

ARTICOLO 9

Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell' Ente e conseguentemente provvede, fra l' altro:

- a) a compilare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) a formare i programmi annuali di attività dell' Ente;
- c) a determinare i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento dell' Ente;
- d) ad accettare donazioni e liberalità ;
- e) a deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 10

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta al mese ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente ed, in via straordinaria, quando ne sia fatta domanda motivata da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Sindaci.

Le riunioni del Consiglio sono valide con l' intervento della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri che mancassero, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, si intendono decaduti.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente, a maggioranza assoluta dei componenti.

Essi durano in carica fino al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e possono essere rimossi mediante mozione di sfiducia approvata a maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di impedimento o di assenza o per le materie a lui delegate.

ARTICOLO 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle deliberazioni approvate.

In caso di urgenza, per l'ordinaria amministrazione, il Presidente ha la facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale darà comunicazione per la ratifica nella prima seduta successiva, pena la decadenza dell'atto reso.

Tali provvedimenti di urgenza devono essere trasmessi immediatamente al Presidente della Giunta regionale che può decretarne la sospensione o pronunciarne l'annullamento per illegittimità, entro cinque giorni dal ricevimento dell'atto.

ARTICOLO 13

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Almeno due dei membri effettivi devono essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

I Sindaci durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

ARTICOLO 14

Il Collegio sindacale deve:

- a) esaminare i bilanci;
- b) predisporre le relazioni che accompagnano i bilanci stessi;
- c) controllare la gestione finanziaria dell'Ente.

Il Collegio dei Sindaci assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15

Alla direzione dell' Ente è preposto un Direttore, nominato dalla Giunta, di intesa con il Consiglio di Amministrazione, e scelto tra il personale della Regione in possesso dei requisiti per lo svolgimento di funzioni di coordinatore nei servizi della Regione.

Il Direttore sovrintende al personale e agli Uffici, cura, sotto la vigilanza del Presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esercitando tutte le altre funzioni demedategli dai regolamenti interni.

ARTICOLO 16

Al Presidente e al Vice Presidente dell' Ente è dovuta una indennità di carica. Ai Consiglieri di amministrazione e ai Sindaci è dovuto un gettone di presenza.

Con legge regionale ne sarà determinato l' ammontare.

ARTICOLO 17

L' esercizio finanziario dell' ERSVA decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Bilancio preventivo, corredato di relazione, deve essere approvato entro il 31 ottobre; entro il 30 aprile di ciascun anno, il conto consuntivo, corredato dalla relazione del Collegio dei Sindaci.

Entro quindici giorni dalla loro approvazione, i bilanci vanno trasmessi al Consiglio regionale che li approva con legge.

Il Consiglio regionale, ai sensi dell' art. 69 dello Statuto, esercita i poteri di indirizzo e di controllo ed approva le deliberazioni dell' ERSVA concernenti:

- 1) bilancio preventivo;
- 2) conto consuntivo;
- 3) programma annuale;
- 4) regolamento interno;
- 5) alienazione, acquisto, locazione e conduzione di beni immobili e mobili;
- 6) deliberazioni su altre materie espressamente stabilite dalla legge.

ARTICOLO 18

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trasmesse, nel termine di cinque giorni, per l' approvazione, al Consiglio regionale.

ARTICOLO 19

La Giunta regionale può disporre, in ogni tempo, ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell' Ente.

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto, od uno o più dei suoi componenti possono essere revocati, per gravi irregolarità amministrative o per gravi violazioni della presente legge e dei regolamenti dell' ERSVA, con decreto motivato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentite le deduzioni del Consiglio di Amministrazione e dei componenti cui la revoca si riferisce, nonché il parere della Commissione consiliare permanente competente.

In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario straordinario, che non può rimanere in carica più di sei mesi.

In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, di rinuncia o decadenza di uno o più dei suoi membri, la sostituzione avviene con il medesimo metodo di nomina previsto dall' art. 8 della presente legge.

ARTICOLO 20

Per la costituzione del patrimonio iniziale dell' ERSVA, la Regione Campania provvede con la concessione di un contributo di lire 900 milioni.

Detto onere graverà sul Cap. 2760 - Tit. II - Sez. VIII - Rubr. n. 3 - Cat. III dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1974.

ARTICOLO 21

Per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, la Regione Campania è autorizzata a concedere un contributo annuale da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio regionale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie e delle necessità dell' ERSVA.

Per l' anno 1974 l' onere relativo è stabilito in lire 200 milioni e graverà sul Cap. 2761 - Tit. II - Sez. VIII dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1974.

ARTICOLO 22

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' ERSVA provvederà a deliberare i regolamenti interni.

ARTICOLO 23

Alla esigenza del personale per il funzionamento dell' Ente provvederà la Giunta regionale di intesa con il Consiglio di Amministrazione, distaccando personale dal ruolo dell' Amministrazione regionale. Detto personale dipenderà funzionalmente dalla direzione dell' Ente e conserverà la propria posizione giuridica nel ruolo della Regione.

In via del tutto eccezionale, ai fini di utilizzare personale particolarmente competente nel settore, la Giunta regionale può richiedere, con la forma di comando, dipendenti di enti pubblici che svolgano funzioni di promozione e di assistenza dell' artigianato.

Nella fase di primo impianto può essere consentita, nelle more della creazione degli uffici, l' assunzione di personale per chiamata diretta, per un numero non superiore, complessivamente, a cinque unità .

ARTICOLO 24

In caso di estinzione dell' Ente, il patrimonio mobiliare e immobiliare sarà totalmente devoluto alla Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 9 agosto 1974